



Accordi con il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione culturale ed in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, rispettivamente fatti a Roma il 21 ottobre 2005 ed il 16 febbraio 2007

A.C. 1679

Dossier n° 140 - Schede di lettura
6 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1679
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Petrocelli
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	17 luglio 2018
trasmissione alla Camera:	13 marzo 2019
assegnazione:	19 marzo 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura e X Attività produttive
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli Accordi

Si segnala preliminarmente che in passato sono state più volte presentati alle Camere progetti di legge aventi le medesime finalità dei provvedimenti in commento: in particolare, durante la **XVII legislatura**, un disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 2813) presentato al Senato prevedeva l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi in campo culturale, tra i quali i due Accordi con la Repubblica di Corea oggi nuovamente all'esame del Parlamento - peraltro l'A.S. 2813, alla conclusione della Legislatura, risultava ancora all'esame della Commissione Affari esteri del Senato.

Nella **XVI Legislatura**, inoltre, l'A.S. 3501, d'iniziativa governativa, aveva previsto l'autorizzazione alla ratifica del solo Accordo di cooperazione culturale italo-coreano: anche in questo caso, tuttavia, l'iter del provvedimento si arrestava all'esame, concluso, da parte della Commissione Affari esteri del Senato. Identico iter era riservato, sempre al Senato, al disegno di legge di iniziativa governativa A.S. 3497, che aveva invece come finalità l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-coreano di cooperazione scientifica e tecnologica.

Infine, va ricordato che già nella XV Legislatura era stato presentato alla Camera un disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 3020) avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del suddetto Accordo tra Italia e Repubblica di Corea sulla cooperazione scientifica e tecnologica: l'iter del disegno di legge si era tuttavia fermato quando era ancora in corso di esame da parte della Commissione Esteri della Camera.

Il 13 marzo 2019 il Senato ha trasmesso alla Camera (A.C. 1679) un progetto di legge d'iniziativa del sen. Petrocelli, presidente della Commissione Affari esteri del Senato, volto ad ottenere l'autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-coreani sopra menzionati.

ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE

Le relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del sud - paese, si ricorda, che negli ultimi decenni ha fatto registrare una spettacolare crescita industriale, tanto che attualmente il PIL del paese, che conta circa 10

milioni di abitanti meno dell'Italia, è al 14° posto nel mondo, appena due posizioni sotto al nostro Paese, mentre il PIL pro capite vede la Corea del sud precedere immediatamente sia la Spagna che l'Italia - si presentano particolarmente positive sotto molteplici profili. Per quanto concerne i rapporti culturali, la cornice giuridica tuttora vigente è quella dell'Accordo bilaterale del 1965, il quale tuttavia, in base alla relazione illustrativa che correda il disegno di legge, sarebbe ormai sprovvisto di copertura finanziaria.

Il testo dell'Accordo di cooperazione culturale italo-coreano del 21 ottobre 2005 è composto da un breve preambolo e da 22 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'impegno delle Parti a intraprendere una cooperazione su base paritaria nel settore culturale, nel rispetto delle normative rispettivamente applicabili: in particolare, verranno promosse attività bilaterali e multilaterali, suscettibili anche di inserirsi nel quadro di programmi delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e la Corea del sud sono parte.

L'articolo 3 è dedicato alla diffusione delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte contraente, con particolare riguardo alle università e agli istituti d'istruzione superiore, ove si cercherà di incrementare docenze e lettori specificamente dedicati.

Per quanto concerne il settore dell'istruzione (**articolo 4**) la cooperazione bilaterale si attuerà con scambi di documenti e visite di esperti, con l'obiettivo di giungere a un Accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati di istruzione dei due Paesi, previa comparazione dei rispettivi sistemi e piani di studio. Del pari, (**articolo 5**) le Parti si consulteranno per poter eventualmente siglare un'intesa sulle strutture necessarie alle attività delle istituzioni accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio. Sarà altresì promossa la collaborazione diretta tra le università ed altri istituti superiori o specializzati, con particolare riguardo agli scambi di lettori, ricercatori ed esperti e la partecipazione a conferenze, convegni e seminari (**articolo 6**).

In base all'**articolo 7** le Parti promuoveranno collaborazioni dirette nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura, anche con la partecipazione a festival ed esposizioni: tali collaborazioni riguarderanno sia gli enti governativi competenti che le persone impegnate nel campo delle arti visive dello spettacolo. **L'articolo 8** costituisce quasi un corollario del precedente, riportando l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione e la coproduzione cinematografica - mentre ai sensi del successivo **articolo 17** verrà incoraggiata la collaborazione tra individui e organizzazioni nei settori della radio e della televisione.

Per quanto concerne la traduzione e pubblicazione di opere letterarie, queste verranno incoraggiate dalle Parti con l'istituzione di premi ed altri incentivi, nel quadro della collaborazione tra le autorità governative italiane e coreane per assicurare la protezione della proprietà intellettuale (**articoli 9 e 10**).

Gli articoli 11 e 12 riguardano la cooperazione diretta tra le istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale, nonché tra le biblioteche, e attraverso ricerche congiunte e scambi di informazioni, come anche scavi progetti di restauro congiunti si perseguirà la conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio. In base all'**articolo 13**, nei limiti dei fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, verranno assegnate dalle Parti contraenti borse di studio a studenti, insegnanti e lettori dell'altro Paese, ai quali verranno altresì assicurate le condizioni più favorevoli previste dalle normative in vigore nel Paese ospitante.

L'articolo 14, come di consueto negli accordi bilaterali in materia culturale, prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni per combattere il traffico illegale di opere d'arte, di beni culturali, di audiovisivi, di documenti ed altri oggetti di valore - sempre nel quadro delle rispettive normative.

Rilevanti nel campo sociale gli **articoli 15 e 16**, in base ai quali si promuoverà lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani e di libertà politiche e civili, nonché di pari opportunità tra i generi e di tutela delle minoranze. Altresì incoraggiata sarà la cooperazione nei settori delle attività giovanili e dello sport, da perseguire con qualunque iniziativa opportuna.

L'articolo 18 prevede la possibilità che paesi terzi partecipino ai progetti di cooperazione culturale tra istituzioni e organizzazioni delle due Parti contraenti.

L'articolo 19 istituisce una Commissione mista italo-coreana per la cooperazione culturale, composta da rappresentanti delle due Parti contraenti: compito essenziale di tale Commissione sarà la supervisione sull'attuazione dell'Accordo, nonché l'approvazione di eventuali programmi e accordi successivi. Le riunioni della Commissione mista avverranno alternativamente nelle capitali dei due Paesi, in date che verranno stabilite per via diplomatica.

Ai sensi dell'**articolo 20** si privilegerà la via negoziale nel caso di controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, il quale (**articolo 21**) potrà essere modificato in qualunque momento dalle Parti contraenti.

Infine, **l'articolo 22** prevede le clausole per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà peraltro essere rescisso in qualunque momento, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. A partire dall'entrata in vigore l'Accordo in esame sostituirà il precedente Accordo culturale italo-coreano in vigore dal 1970.

ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

L'Accordo sottoscritto dall'Italia e dalla Corea del Sud il 16 febbraio 2007 a Roma riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della scienza e della tecnologia e sostituisce il precedente Accordo in materia, firmato a

Roma il 2 marzo 1984.

L'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la collaborazione reciproca, sfruttando le possibili sinergie per un potenziamento vantaggioso per entrambe le Parti. I rapporti tra l'Italia e la Corea del Sud hanno conosciuto di recente una rinnovata intensificazione ai massimi livelli di Governo, e, per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica, si basano sulle aspettative di due Paesi entrambi decisi a rivestire nel prossimo futuro un ruolo di primo piano nella ricerca a livello mondiale. L'Accordo all'esame della III Commissione è volto appunto a situare l'insieme di tali aspettative nell'orizzonte aggiornato dell'oggi, nel quale sia la mappa dei più promettenti programmi di ricerca che quella dei Paesi protagonisti sono, negli ultimi venti anni, profondamente mutate.

L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 11 articoli e di un Allegato, che è parte integrante dell'Accordo.

L'**articolo 1** impegna le Parti a favorire la cooperazione paritaria nei settori della scienza e della tecnologia di comune interesse e beneficio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. In particolare, l'**articolo 4** stabilisce che tale cooperazione avverrà specialmente in alcune aree, fra le quali: agricoltura e industria alimentare; scienze di base; tecnologie dell'informazione; energia e ambiente; aerospazio; sanità e biotecnologie; ingegneria e telecomunicazioni; micro- e nanotecnologie.

In base all'**articolo 2**, le Parti vengono impegnate a promuovere specifici Accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi.

L'**articolo 3** prevede che le Parti partecipino congiuntamente ai programmi dell'Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali. L'articolo stabilisce pertanto un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo tra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un nesso di complementarità teso a valorizzare la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti più vasti di collaborazione.

L'**articolo 5** elenca le forme di cooperazione scientifica e tecnologica, che si attueranno, tra l'altro, attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione, la concessione di borse di studio a docenti e ricercatori.

L'**articolo 6** subordina l'effettiva attuazione dell'Accordo alle disponibilità di fondi e alle normative nazionali delle due Parti, ciascuna delle quali, comunque faciliterà in ogni modo compatibile con il proprio ordinamento la permanenza e l'attività di cittadini dell'altra Parte inviati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Accordo.

Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame sono contenute nell'Annesso all'Accordo, cui l'**articolo 7** fa rinvio, e che ne costituisce parte integrante.

In base all'**Annesso sulla proprietà intellettuale**, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso la notifica tempestiva di ogni evento riguardante tale materia. L'Allegato definisce poi il campo di applicazione delle disposizioni in esso contenute, le modalità di ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni confidenziali di lavoro.

Viene istituita, dall'**articolo 8**, una Commissione Mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle rispettive Capitali, in date da stabilire, per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione ai sensi del presente Accordo, la formulazione di raccomandazioni e la definizione dei programmi di cooperazione ed esecutivi.

L'**articolo 9** prevede la via negoziale per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti in merito all'esecuzione o all'interpretazione dell'Accordo.

L'**articolo 10** stabilisce che eventuali modifiche all'Accordo potranno essere adottate in qualsiasi momento con il consenso delle Parti.

L'**articolo 11** reca, infine, le clausole di rito relative alla ratifica, all'entrata in vigore, alla durata dell'Accordo, illimitata denuncia notificata da una delle Parti all'altra, che non avrà tuttavia effetto sull'esecuzione dei programmi in corso (se le Parti non saranno di diverso avviso).

Contenuto del progetto di legge di ratifica

Il **progetto di legge** all'esame della Commissione Affari Esteri della Camera, **modificato nel corso dell'iter al Senato**, si compone di **cinque articoli**: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi italo-coreani in materia di cooperazione culturale e di cooperazione scientifico-tecnologica.

L'**articolo 3 riguarda la copertura finanziaria: il comma 1** autorizza la spesa di 180.000 euro per il 2019 e il 2020, e di 190.450 euro a decorrere dal 2021, per l'attuazione dell'Accordo culturale italo-coreano, e precisamente degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 del medesimo Accordo.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 610.000 euro per il 2019 e il 2020, nonché di 624.720 euro a decorrere dal 2021, per l'attuazione dell'Accordo Italo-coreano di cooperazione scientifica e tecnologica, e più specificamente degli articoli 5, 7 e 8, e del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, del medesimo Accordo.

Il comma 3 rinvia le coperture della spesa prevista per l'attuazione dei due Accordi - complessivamente 790.000 euro per il 2019 e il 2020 e 815.170 euro a decorrere dal 2021 - con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2019-2021 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le modifiche al Senato, oltre all'aggiornamento delle coperture, hanno introdotto (**articolo 4**) una **clausola di invarianza finanziaria**: il **primo comma** prevede che dall'attuazione degli Accordi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli menzionati nei commi 1 e 2 del precedente articolo 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 prevede che ad eventuali oneri collegati all'attuazione degli articoli 20 e 21 dell'Accordo culturale, ovvero degli articoli 9 e 10 dell'accordo di cooperazione scientifico-tecnologica, si farà fronte con apposito provvedimento di legge.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.